

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1976**

Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, prevede a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di avversità naturali tre ordini di provvidenze:

a) finanziamenti con fondi statali fino all'ammontare del danno accertato assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato fino all'80 per cento delle eventuali perdite accertate (di competenza del Ministero del tesoro);

b) contributi fino al 20 per cento del danno accertato a favore delle imprese che provvedano con mezzi finanziari propri alla ricostruzione degli impianti danneggiati e contributi negli interessi, nella misura del 3 per cento e per la durata di anni quattro, sui mutui di cui al precedente punto a) (pure di competenza del Ministero del tesoro);

c) contributi fino al 90 per cento e nella misura massima di lire 180.000 alle piccole imprese, il cui danno accertato non risulti superiore a lire 900.000 (di competenza del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Per l'attuazione di tali provvidenze che, a norma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, sono concedibili soltanto a seguito di avversità naturali alle quali sia stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità, sono state stanziare, dall'entrata in vigore della legge n. 50 del 1952 ed in virtù delle successive integrazioni, le complessive somme di lire 11.000 milioni per i finanziamenti di cui al punto a) e, rispettivamente, di lire 7.050 milioni e di lire 2.730 milioni per i contributi di cui alle lettere b) e c).

A seguito del riconoscimento del carattere di pubblica calamità od avversità naturali verificatesi dal 1971 in poi, sono divenute operanti le disposizioni legislative che prevedono la concessione, nelle forme sopradescritte, delle provvidenze alle imprese danneggiate, molte delle quali sono già in possesso del decreto prefettizio di accertamento del danno subito.

Poichè i fondi occorrenti per la concessione delle provvidenze sopra indicate sono completamente esauriti, con l'unito disegno di legge, all'articolo 1 si prevede l'integrazione dei fondi necessari da ripartire nel modo seguente:

a) lire 4.000 milioni per le anticipazioni da accordare agli istituti di credito;

b) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi a fondo perduto fino al 20 per cento, e per la concessione dei contributi interessi sui finanziamenti;

c) lire 500 milioni per la concessione dei contributi a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato.

Con l'articolo 2 vengono apportate modifiche alla procedura di corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto dalla legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50.

La corresponsione dei predetti contributi viene affidata anzichè alle Intendenze di finanza, direttamente alle prefetture — che già emettono il decreto di concessione — realizzando in tal modo uno snellimento nella procedura di erogazione dei contributi in parola.

Di conseguenza viene soppresso, facendo salvi i rapporti di erogazione in corso, l'ultimo comma del citato articolo 7-bis e i fondi per la erogazione dei contributi in discorso vengono somministrati alle prefetture dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle prefetture stesse.

Infine, con l'articolo 3 si stabiliscono i mezzi di copertura dell'onere derivante dal disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 9.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 3.230 milioni.

La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà isoritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1976.

**Art. 2.**

Dopo il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse sommi-

nistrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime ».

Salva l'applicazione per i rapporti di erogazione e pagamento già posti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, introdotto con la legge 13 febbraio 1952, n. 50, è soppresso.

### Art. 3.

All'onere di lire 6.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.